

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro XI - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere Titolo II - Estradizione

Art. 712 Transito

1. Quando l'extradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'extradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
2. Il transito non può essere autorizzato:
 - a) se l'extradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;
 - b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo [698](#);
 - c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua extradizione allo Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.
3. Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l'extradizione, l'autorizzazione è data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio.
4. L'autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.